
IL RETTORE

VISTE

la legge 9 maggio 1989, n. 168 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il [Regolamento per le elezioni del Rettore, del Direttore di Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario \(tab\) nel Senato Accademico](#), emanato con D.R. n. 430/2023;

VISTO

il D.R. n. 2481 dell'8/11/2024, relativo alla nomina dei rappresentanti del personale docente e del personale tab nel Senato Accademico per il triennio accademico 2024/2027 (decorrenza 01/11/2024 e termine mandato 31/10/2027), tra i quali la dott.ssa Daniela Verena Huber, quale rappresentante dei ricercatori appartenente all'Area 8 - Scienze Politiche, e il dott. Luca Schaffler, quale rappresentante dei ricercatori appartenente all'Area 5 – Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

VISTI

il D.R. n. 1995/2025 e il D.R. n. 207/2026 relativi rispettivamente alla cessazione della dott.ssa Daniela Verena Huber e del dott. Luca Schaffler dalla carica di rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico per effetto della nomina nel ruolo dei professori associati dell'Ateneo;

VISTO

l'art. 37 del citato Regolamento elettorale, in cui si prevede quanto segue:

- a) la cessazione dalla carica di componente del Senato Accademico per i ricercatori in caso di passaggio ai ruoli di professore universitario;
- b) lo svolgimento di elezioni suppletive in caso di interruzione anticipata del mandato di uno o più rappresentanti del personale docente o del personale tab nel Senato Accademico;
- c) l'indizione da parte del Rettore di tali elezioni qualora il mandato residuo superi la metà della durata del mandato prevista dallo Statuto;

CONSIDERATA

la necessità di indire, pertanto, le elezioni suppletive per la designazione di due nuovi rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico per il residuo del triennio accademico 2024/2027;

DECRETA

Art. 1

1. Sono indette le elezioni per la designazione di due rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico.
2. Il mandato dei suddetti rappresentanti avrà durata per il residuo del triennio accademico 2024/2027, con termine il 31 ottobre 2027.

Art. 2

1. Le **votazioni** avranno luogo il giorno **martedì 21 aprile** con il seguente orario: **dalle ore 9.00 alle ore 16.00**. A seguire si svolgeranno le operazioni di scrutinio.
2. Le votazioni e il successivo scrutinio si svolgeranno con sistema elettronico, mediante l'utilizzazione della piattaforma informatica adottata dall'Ateneo, nella forma di *home voting*, con le modalità che verranno illustrate al corpo elettorale.
3. Il procedimento elettorale si svolgerà ai sensi delle norme regolamentari richiamate nelle premesse del presente provvedimento.
4. Gli aventi diritto al voto riceveranno le informazioni per l'accesso all'area di voto virtuale, a mezzo posta elettronica, in tempo utile rispetto alla data prevista per le votazioni.

Art. 3

1. Per l'elezione dei **due rappresentanti** dei ricercatori nel Senato Accademico:
 - a) l'elettorato passivo spetta ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno, che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità e i termini indicati di seguito e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 del Regolamento elettorale citato nelle premesse. Ai sensi dell'art. 14, comma 11 dello Statuto di Ateneo, l'elettorato passivo non spetta ai ricercatori delle Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo attualmente rappresentate nell'organo senatoriale: Area 1 - Lettere e Filosofia (Dipartimenti di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, di Lingue, Letterature e Culture Straniere e di Studi Umanistici) e Area 6 - Scienze Economiche (Dipartimenti di Economia e di Economia Aziendale);
 - b) l'elettorato attivo spetta ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, costituiti in collegio elettorale unico, in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni, ai sensi del citato art. 30.
2. Le candidature dovranno essere presentate in modalità telematica tramite il seguente *link* <https://forms.office.com/r/JBpQjXEuWh> **a partire dal giorno lunedì 30 marzo ed entro le ore 12.00 del giorno venerdì 10 aprile**. Il modulo *on line* per la presentazione della candidatura è accessibile con le credenziali (*username* e *password*) utilizzate per l'accesso ai servizi informatici dell'Ateneo.
3. Ciascun candidato riceverà conferma di ricezione della propria dichiarazione di candidatura.
4. La Commissione Elettorale Centrale, costituita ai sensi dell'art. 28 del Regolamento elettorale citato nelle premesse, procederà alla verifica delle dichiarazioni di candidatura ed escluderà le eventuali candidature per le quali non siano stati osservati requisiti, modalità e termini previsti.
5. Per l'ordine di presentazione dei nomi dei candidati sulla scheda elettorale elettronica si applica il criterio del sorteggio tra i nomi interessati.
6. Ciascun elettore può esprimere al massimo una preferenza.
7. Gli elenchi degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo, predisposti dalla competente Direzione, sono certificati alla data di svolgimento delle votazioni e sono resi pubblici dall'Ufficio Affari Istituzionali mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo nella pagina relativa alle procedure elettorali.

Art. 4

1. La Commissione Elettorale Centrale è costituita nella seguente composizione:
Presidente, prof.ssa Silvia Cecchini (Dip. di Studi Umanistici), Componente, prof.ssa Maria Giovannone (Dip. di Economia), Segretaria, dott.ssa Claudia Farina.

Art. 5

1. Le attività di propaganda elettorale cessano inderogabilmente a partire dalle ventiquattro ore precedenti il giorno in cui inizia la votazione, vale a dire alle ore **0.00 del 20 aprile**.

Art. 6

1. Le operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinate dal Regolamento elettorale e dal presente provvedimento.
2. Requisito di validità delle elezioni è la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto di voto.
3. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto; non è ammesso il voto espresso per delega o con altro mezzo. Il voto espresso viene registrato sulla piattaforma informatica in forma del tutto anonima.
4. Ai fini della votazione, gli aventi diritto di voto riceveranno le informazioni per l'accesso all'area di voto virtuale, a mezzo di posta elettronica, prima della votazione stessa.
5. Il voto espresso senza l'indicazione di alcuna preferenza verrà considerato come "scheda bianca".
6. Alla chiusura delle votazioni, le operazioni di scrutinio saranno svolte mediante la piattaforma informatica.
7. La piattaforma informatica produce l'esito dello scrutinio insieme al registro dei votanti.

Art. 7

1. Le modalità di attribuzione dei due seggi e le operazioni elettorali successive allo svolgimento dello scrutinio sono disciplinate dal Regolamento elettorale.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale docente e tab del Senato Accademico.

Roma, data della sottoscrizione digitale

Il Rettore
Prof. Massimiliano Fiorucci